

- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni sulla PRIVACY (GDPR 2016/679) e con salvaguardia di cui al decreto legislativo del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso fornendogli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) inviare all'ISPEL, la cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni sulla PRIVACY (GDPR 2016/679);
- g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
- h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di Prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l) comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di cui al medesimo decreto;
- m) mantenere rapporti e relazioni con il Servizio Sanitario Nazionale nei termini di cui all'art. 40 del D. Lgs. 81/2008;
- n) effettuare la "sorveglianza sanitaria" nei termini e modalità e prescrizioni di cui all'art. 41 D. Lgs. 81/2008;
- o) svolgere ogni altra attività prevista dalle norme vigenti in materia di sicurezza ex D. Lgs n. 81/2008.

Art. 2

Modalità di svolgimento della collaborazione

La collaborazione avente natura di lavoro autonomo professionale viene svolta, trattandosi di prestazioni professionali d'opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione da parte del professionista nei confronti dell'Amministrazione.

Il professionista gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione e garantisce che la stessa sia rispondente al risultato richiesto e funzionale rispetto agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si impegna, qualora necessario per il corretto svolgimento della prestazione, ad assicurare il coordinamento con dipendenti dell'Ente.

Lo svolgimento dell'incarico prevede l'accesso e la frequentazione degli uffici dell'Ente.

Il professionista, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività purché questa risulti compatibile e non concorrente con il rapporto di collaborazione instaurato con l'Amministrazione.

Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 456 del c.c. nel caso in cui a seguito di verifica da parte dell'Amministrazione dell'attività svolta dal professionista per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con il rapporto di collaborazione instaurato con l'Amministrazione.

Il professionista dichiara che non è dipendente di pubblica amministrazione.

Art. 3

Obblighi di riservatezza

Il professionista è tenuto ad osservare la regola del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Le clausole del presente articolo hanno per l'Amministrazione carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Il professionista è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Amministrazione.

Art. 4

Figure lavorative da sottoporre a sorveglianza sanitaria

Le figure lavorative da sottoporre a sorveglianza sanitaria sono 141 dipendenti (dirigenti, personale tecnico ed amministrativo, personale della Polizia Locale, autisti, lavoratori asili nido, uscieri, custodi, personale ausiliario, personale manutenzione).

Art. 5

Decorrenza e durata dell'incarico

Il presente contratto ha validità di anni uno, rinnovabile per un ulteriore anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.

Art. 6

Compenso

A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, l'Amministrazione corrisponderà al professionista un compenso complessivo di € (Euro) esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 18, del DPR633/72 e art. 6, comma 10, L. n. 133/99 e s.m.i.

Il corrispettivo dovuto, determinato e calcolato in base alle effettive prestazioni rese, sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fatturazione e previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico con cadenza semestrale.

Il superiore compenso previsto per gli adempimenti previsti dal presente disciplinare è comprensivo di tutte le spese vive di viaggio, di vitto, alloggio, per il tempo passato fuori dall'ufficio, di eventuale altro personale d'aiuto.

L'Amministrazione Comunale dovrà fornire al professionista la documentazione che risulti necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Le parti concordano l'esclusione del pagamento di rimborsi spese e di qualsiasi indennità di fine rapporto.

Art. 7

Tempi di esecuzione delle prestazioni

Il professionista si impegna ad effettuare gli accertamenti sanitari di cui valuta la necessità, e quelli richiesti da disposizioni normative o direttamente dall'amministrazione, nel più breve tempo possibile, tenuto anche conto della urgenza e gravità del caso, e comunque entro e non oltre 3 giorni da quando ne ha avuto richiesta, cognizione o notizia.

Deroghe potranno essere concesse in caso di accertamenti sanitari periodici e/o di routine che interessino molti lavoratori.

Per tutte le altre prestazioni richieste ai sensi della presente convenzione e non previste dai precedenti commi, il professionista si impegna a rispettare i tempi indicati dall'Amministrazione.

L'Amministrazione s'impegna a mettere a disposizione del professionista un locale sito nel Comune di Aragona.

Art. 8

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista affidatario si obbliga ad osservare la disciplina prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali.

Il professionista comunica tempestivamente nei termini di legge gli estremi identificativi del conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9
Conclusioni del contratto -Recesso

Il contratto individuale si conclude nei seguenti casi:

- per scadenza del termine concordato;
- per recesso in caso di inadempienze contrattuali.

Inadempienze gravi rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto della controparte di risolvere il presente contratto.

La parte che intende recedere deve darne comunicazione alla controparte indicando i motivi e invitandola a rimuovere le cause entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le cause non vengono rimosse nei 15 giorni successivi il contratto si intenderà risolto.

Art. 10
Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Agrigento.

Art. 11
Trattamento dei dati personali

Il professionista autorizza il Comune di Aragona al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Amministrazione

Il Professionista